



Provincia Regionale di Trapani

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art.1

L'Amministrazione Provinciale, entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, può concedere contributi a:

- Comitati, Enti, Associazioni, Centri Studi e Circoli Culturali, con sede in Provincia di Trapani e che svolgono attività di promozione e sostegno del turismo, dell'Economia, delle Tradizioni Popolari e del Tempo Libero e della Cultura, che assumono iniziativa ed organizzano, anche fuori del territorio provinciale, manifestazioni socio-culturali, scientifiche o inerenti allo spettacolo aventi caratteristiche di particolare importanza;
- Istituti Scolastici o Universitari operanti sul territorio Provinciale per la organizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali, gemellaggi e viaggi d'istruzione o che svolgono attività nell'Istruzione specialistica;
- Organizzazioni Sindacali, Associazioni di Categoria e Patronati per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative d'interesse sociale o comunque attinenti ai loro compiti istituzionali;
- Enti, Associazioni o Comitati che, pur non avendo sede in Provincia di Trapani, organizzano manifestazioni culturali e di spettacolo o convegni scientifici culturali che abbiano svolgimento almeno parzialmente, in località della Provincia di Trapani;
- Comuni per l'organizzazione di manifestazioni o iniziative di interesse sovracomunale;

Art.2

Ai fini della determinazione dell'importo da assegnare, la Giunta Provinciale terrà preferibilmente conto, del volume dell'attività svolta, e non assegnerà contributi separati per ogni singola disciplina.

Art.3

Tutti i contributi erogati dall'Amministrazione sono facoltativi e non danno diritto di continuità per gli anni successivi.

Le richieste di contributo dovranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno corredate della documentazione richiesta ovvero spedite entro tale termine mediante raccomandata A.R. In quest'ultimo caso farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande inoltrate oltre il prescritto termine e senza la documentazione richiesta.

Art.4

L'istanza di contributo in bollo, da presentare entro i termini previsti dal precedente art.3 dovrà contenere espressa dichiarazione circa la conoscenza e l'accettazione delle norme che regolano la concessione da parte della Provincia Regionale di Trapani e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

1. programma della manifestazione o dell'attività da svolgere nel corso dell'anno;
2. preventivo di spesa, comprendente anche la previsione fra le "entrate" degli eventuali contributi richiesti alla Provincia ed ad altri Enti pubblici e privati;
3. Codice Fiscale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che non si svolga alcuna attività commerciale neppure in via marginale nel senso che questa locuzione presenta all'art. 51 del D.P.R. 29/9/1973, n°597 e che, pertanto, il contributo della Provincia in questo caso non va assoggettato alla ritenuta del 4% del D.P.R. n° 600/73.

Inoltre, per i Settori di attività appresso specificati, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

A) SOCIETA' - ASSOCIAZIONI

La domanda, sottoscritta dal rappresentante pro-tempore, dovrà contenere anche la dichiarazione che l'eventuale avanzo di amministrazione sarà destinato ai fini sociali.

B) CIRCOLI DI CULTURA - CENTRI STUDI - ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI

A corredo della domanda di contributo sottoscritta dal rappresentante pro-tempore dovrà essere allegata, oltre la documentazione di carattere generale, copia autenticata dell'atto pubblico costitutivo del Sodalizio con allegato Statuto dal quale si evince che esso non ha finalità di lucro;

C) COMITATI

Le domande di contributo dovranno essere firmate dal Presidente del Comitato Promotore, con firma autenticata, espressamente delegato dalla maggioranza assoluta del Comitato composto da almeno cinque componenti, mediante verbale.

Art.5

La Giunta, sulla scorta delle istanze pervenute ed in relazione all'entità degli stanziamenti, provvede a deliberare la concessione dei contributi determinandone la misura secondo parametri oggettivi ove possibile, ovvero, in ogni caso, tenendo presente la rilevanza e l'importanza delle attività programmate e valutando anche il relativo programma finanziario.

Art.6

Al pagamento dei contributi sarà provveduto a presentazione della seguente documentazione:

1. conto consuntivo delle entrate e delle uscite sottoscritto come rispondente al vero dal legale rappresentante la cui firma dovrà essere autenticata; alla voce "entrate" dovrà risultare, fra l'altro, il contributo concesso dall'Amministrazione Provinciale per l'anno per il quale è richiesto il contributo e l'entità di eventuali contributi concessi da Enti Pubblici e Privati. Nel caso in cui il conto consuntivo non comprende l'importo del contributo concesso dalla Provincia o da altri Enti Pubblici e Privati, perchè comunicati al beneficiario in data successiva all'approvazione del Consuntivo da parte degli Organi Competenti, occorre allora che il rappresentante pro-tempore dichiarare per iscritto che la somma del contributo concesso verrà inclusa nel conto consuntivo relativo all'esercizio in cui verrà riscossa e comunque utilizzata per scopi sociali;
2. dettagliata relazione che illustri ampiamente l'attività svolta. Se sono SRL o SPA o altre forme societarie debbono allegare copia del bilancio presentato alla cancelleria del Tribunale.

Art.7

Il presente Regolamento non si applica per l'erogazione di contributi, a favore di Enti, dei quali la Provincia fa parte per Statuto o Convenzione.

Art.8

La Provincia può concedere solo per manifestazioni di alto prestigio il proprio patrocinio, previa deliberazione della Giunta Provinciale.

Allegato sub "A" alla Delib. N. 70/C del 10/6/92, convalidata dalla C.P.C. con decis. N. 30115 del 25/8/1992 e successiva modifica approvata con Delib.N.75/C del 4/5/94, convalidata dal CO.RE.CO nella seduta del 2/6/94 decis. 7679.

La parte dei *contributi ordinari sport* prevista nella deliberazione originaria di approvazione del presente regolamento è stata caducata dall'entrata in vigore del "*Regolamento per la concessione di contributi ordinari sportivi*", delib. 120/C 28/12/1999. Infatti tale delibera prevede, al n.1 della parte dispositiva, quanto segue:

1. *Di dare atto che, in conseguenza dell'approvazione del Regolamento di cui prima, sono da intendersi immediatamente ed automaticamente caducate tutte le norme regolamentari in contrasto con quelle di cui al citato regolamento ponendosi lo stesso, secondo la previsione del suo articolo 1, quale unico strumento di tal natura atto a disciplinare qualsiasi intervento finanziario della Provincia Regionale di Trapani a sostegno dell'attività sportiva.*